

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 20 GENNAIO 1967

(90^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifica alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, per la promozione alla qualifica di segretario capo delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (1621) (D'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1387, 1389
ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1389
LIMONI, relatore	1388
SCARPINO	1389
SPIGAROLI	1389

« Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali » (1727) (D'iniziativa dei deputati Caiazza ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1390, 1392, 1394, 1395, 1396, 1397, 1399, 1400
ARNAUDI	1396
BASILE	1400
BELLISARIO	1397
ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1393, 1394, 1395, 1396, 1399, 1400
LIMONI, relatore	1391, 1392, 1393, 1396
SCARPINO	1390, 1392, 1393, 1395, 1397, 1398, 1400
SPIGAROLI	1398, 1399
TRIMARCHI	1391, 1392, 1398, 1399

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Arnaudi, Baldini, Basile, Bellisario, Farneti Ariella, Limoni, Moneti, Morabito, Piovano, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Segni è sostituito dal senatore Bettoni.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elkan.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri: « Modifica alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, per la promozione alla qualifica di segretario capo delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (1621)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Spigaroli, Donati, Baldini e Limoni: « Modifica alla tabella A an-

nessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, per la promozione alla qualifica di segretario capo delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Alla fine della nota (1) alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, è apportata la seguente aggiunta:

« Per la promozione dei segretari principali (ex coefficiente 402) degli istituti dell'istruzione classica potrà anche essere utilizzata, per non più del 20 per cento, l'aliquota dei posti disponibili e non utilizzata per insufficienza di scrutinabili nel ruolo della scuola secondaria di primo grado ».

L I M O N I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame si propone di modificare la tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, per la promozione alla qualifica di segretario capo delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

La tabella A annessa alla legge n. 902 modificava le norme precedentemente in vigore e stabiliva lo sviluppo di carriera dei segretari, per cui dal coefficiente 202 si arrivava, attraverso le diverse qualifiche, al coefficiente 500. In calce a questa tabella vi era una nota, la nota 1), con la quale il legislatore disponeva che un terzo dei posti di segretario capo venisse assegnato ai segretari principali, attraverso scrutinio per merito comparativo, purchè avessero almeno tre anni di permanenza nel grado inferiore, e che gli altri due terzi dei posti venissero messi a concorso tra i segretari principali con almeno cinque anni di permanenza nel grado inferiore. Nella stessa nota il numero dei posti era ragguagliato al 5 per cento dei posti complessivi dei ruoli dei segretari.

Inoltre, con il secondo periodo della nota 1), il legislatore disponeva che nella pri-

ma applicazione della legge n. 902 questi posti sarebbero stati coperti tutti per merito comparativo.

Ora, si è verificato che il Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione ha proceduto allo scrutinio per la promozione per merito comparativo, ma ha considerato — e del resto non poteva fare diversamente — distinti i due ruoli organici del personale di segreteria, per effetto dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831. La legge n. 831, infatti, ha distinto il ruolo dei segretari della scuola media dal ruolo dei segretari delle scuole dell'ordine secondario superiore classico, scientifico e magistrale, ruoli che, per effetto della legge 7 maggio 1948, n. 1243, erano prima unificati.

A causa di tale distinzione, nella scuola secondaria di primo grado si sono resi disponibili, in base all'aliquota del 5 per cento sui posti in organico (circa 5.500), ben 275 posti per la promozione alla qualifica di segretario capo, che hanno consentito di promuovere tutti i pochi scrutinati (15 complessivamente) in possesso del minimo della anzianità richiesta (e perciò anche quelli immessi nei ruoli con gli ultimi concorsi).

Negli istituti di istruzione classica, invece, a causa del limitato organico (555 posti), sono stati promossi solo 28 segretari principali su 60 scrutinabili, escludendo dalla promozione 32 segretari principali con anzianità di carriera superiore a quella della maggioranza dei segretari principali promossi alla qualifica di segretario capo nella scuola secondaria di primo grado.

Con il presente disegno di legge, quindi, si propone una integrazione alla nota 1) della tabella A annessa alla legge n. 902, che consente l'utilizzazione, nella prima applicazione della legge n. 902 per non più del 20 per cento di una parte dei posti resisi disponibili nell'altro ruolo e non coperti per insufficienza di scrutinabili. In tal modo si rende giustizia ai segretari più anziani delle scuole dell'istruzione classica, senza ledere in alcun modo i diritti che in un prosieguo di tempo verranno acquisiti dai segretari più giovani dei due ruoli.

Per questi motivi, propongo alla Commissione l'approvazione del presente disegno di legge.

S P I G A R O L I . Non ho da aggiungere molto alla relazione svolta dal senatore Limoni. Si tratta, *una tantum*, di utilizzare il 20 per cento dei posti resisi disponibili nel ruolo di segretario capo della scuola media di primo grado a favore del ruolo di segretario capo degli istituti di istruzione classica, e ciò solo nella prima applicazione della citata legge n. 902.

A tale proposito, desidero ricordare che già in sede di discussione della ricordata legge n. 902 avevo fatto presente l'inconveniente che purtroppo si è poi verificato, ma la mia voce non è stata ascoltata in quella sede.

Si tratta di compiere veramente un atto di giustizia; pertanto propongo l'approvazione del disegno di legge in discussione.

S C A R P I N O . Questa integrazione non pregiudica la disponibilità a venire di questi posti?

S P I G A R O L I . Assolutamente no.

La distinzione tra i due ruoli ha un suo motivo. In genere i segretari della scuola media, maturata una certa anzianità, per ragioni di prestigio soprattutto, tendevano ad andare al liceo. Il ruolo era unico. Allora, per impedire questo esodo dalla scuola media, per far radicare nella scuola media personale valente ed esperto, si sono creati due ruoli. In quel momento, però, non vi era la prospettiva di un così grosso divario di capienza dei ruoli come in seguito si è verificato con l'espansione della scuola media.

Ora, a seguito dell'accennato travaso nei licei del personale di segreteria più qualificato, è avvenuto che nei licei il numero di anziani sia maggiore; di conseguenza il personale più qualificato nell'ambito della categoria degli amministrativi resterebbe escluso dai benefici della ricordata legge n. 902.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è favo-

revole all'approvazione di questo disegno di legge, perchè il nostro Ministero ha sperimentato la difficoltà, proprio in recenti Consigli di amministrazione, di promuovere per merito comparativo coloro che avevano diritto per anzianità e per titoli ad essere promossi. Data la distinzione dei due ruoli, il Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione si è trovato nella condizione, qui ricordata dal relatore e dal presentatore del disegno di legge, di non poter promuovere, per mancanza di posti disponibili, i segretari delle scuole dell'ordine classico e magistrale. Ora, quando sarà approvato il presente disegno di legge, si potrà procedere, in maniera più equa e meglio distribuita, alle promozioni per merito comparativo, senza ledere nel modo più assoluto i diritti dei segretari delle scuole dell'ordine medio.

Per i motivi esposti, il Governo si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

S C A R P I N O . Non ritenete opportuno precisare che si tratta di una norma da applicarsi *una tantum*?

S P I G A R O L I . È già detto nella prima parte della nota 1).

S C A R P I N O . Vorremmo questa assicurazione, altrimenti il nostro atteggiamento dovrebbe modificarsi.

S P I G A R O L I . Qui non si fa che estendere una norma che ha validità *una tantum*.

S C A R P I N O . Questa precisazione ci tranquillizza.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caiazza ed altri: « Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali » (1727) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caiazza, Buzzi, Romanato, Leone Raffaele, Franceschini, Pitzalis, Bertè, Marotta Vincenzo, Reale Giuseppe, Rampa, Titomanlio Vittoria e Fusaro: « Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, nella precedente seduta, il senatore Limoni ha svolto la sua relazione.

Riprendiamo, quindi, la discussione generale.

S C A R P I N O . Io ho appena avuto modo di leggere la relazione sul provvedimento al nostro esame.

Alcune cose in essa dette, che recepisco un po' le critiche che da tante parti sono state mosse all'ordinamento attuale dei Convitti nazionali (ancorato a vecchie leggi, a situazioni storiche, politiche e sociali superate) e che quindi postulano un riordinamento generale dei Convitti stessi, ci trovano consenzienti.

Ora, chi conosce la situazione esistente nelle scuole interne dei Convitti nazionali, i quali, se non vado errato, sono 45 in tutta Italia, non può non dichiararsi partecipe dell'esigenza di integrare le finalità educative e di istruzione che dovrebbero essere tipiche di un convitto-scuola. Però le esigenze cui si vuole soddisfare non sono state rappresentate nel disegno di legge. Non solo, ma il provvedimento ha anche il difetto di anticipare i temi della generale riforma della scuola per quanto riguarda il personale direttivo e docente, in quanto predetermina la materia, riproducendo l'accentramento gerarchico e l'accentramento dei poteri nelle mani del rettore, il quale può disporre di tutto e di tutti (e lagnanze in questo senso ci sono pervenute da parte di istitutori, di vicedirettori e di altro personale operante

nei Convitti) in quanto preside di tutte le scuole interne, e direttore didattico delle scuole elementari (con tutte le relative indennità).

La proposta di legge riprende, quindi, proprio lo spirito autoritario antidemocratico cui è improntato il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009.

I Convitti hanno quasi tutti le caratteristiche non tanto di istituti di educazione, quanto di centri di potere, situazione questa che sarà stata certamente evidenziata dalle frequenti ispezioni ministeriali che da qualche anno a questa parte si vanno svolgendo, credo con molta serietà.

I vicedirettori, poi, sono inariditi dalle delusioni di una vita condotta in un mondo — quello dei Convitti — vecchio e intristito dalle mancate riforme; mentre non pochi, per i numerosi anni trascorsi in un clima depressivo e di spersonalizzazione, sono afflitti da vere manie di servilismo e resi insensibili ad ogni ansia di progresso, quando addirittura non si rivelino solo degli automatici, impeccabili esecutori di ogni ordine ai fini della carriera.

Mancando nei Convitti statali una struttura democratica esterna, è evidente che non può essere impartita un'educazione democratica. E in che modo — mi domando — i giovani potrebbero essere educati al rispetto e all'affermazione della personalità umana, se questo rispetto non viene garantito nell'ambito della stessa organizzazione interna? E come è possibile tollerare che i ragazzi vengano irreggimentati e isolati dal resto della società?

Se i Convitti di Stato erano idonei (forse) al tipo di società di un secolo fa, è chiaro che, così come sono strutturati, non lo sono più ai compiti della nuova società.

I Convitti di Stato hanno ragione di esistere, secondo noi, solo se destinati ad adempiere ai compiti dell'articolo 34 della Costituzione.

Noi vediamo un collegio, un convitto collegato alla scuola pubblica, che vada verso la scuola pubblica, e non già un istituto che isoli i ragazzi, in ciò stesso rendendo vana, ad esempio, la richiesta del senatore Moneti, il quale proponeva ieri che più stretti con-

tatti e più produttori ai fini dell'educazione siano stabiliti tra famiglia e scuola.

Perciò la situazione negativa dei Convitti statali dovrebbe essere oggetto di una riforma che veda questo istituto, a tutti gli effetti statale — sia nella nomina del preside che del vicepreside, sia nell'assunzione dei docenti — tutto sostenuto da un rapporto democratico tra docenti e discenti, tra scuola e famiglia; un istituto cioè che non presenti i segni tenaci, se pur superati pedagogicamente e storicamente, di un servaggio di vecchia tradizione borbonica, cui si confaceva l'autoritarismo di tipo militaresco, ma viva di quella vita democratica, che è dato constatare nei collegi americani o sovietici.

Nel merito del disegno di legge, siamo d'accordo che nei Convitti vengano introdotte scuole statali primarie e secondarie.

Non possiamo non esprimere il nostro disaccordo relativamente al reclutamento degli insegnanti (mi riferisco all'articolo 8) e alla riconferma del rettore a preside delle scuole secondarie statali del Convitto.

L'articolo 3 va, a nostro avviso, modificato nel senso di attribuire al preside del Convitto le responsabilità che competono ai presidi di ruolo delle scuole statali: preside di un convitto deve essere un preside di ruolo. Se l'articolo 3 si approva così come viene proposto, si approva quell'autoritarismo di tipo borbonico che ha suscitato tante lamentele e tante critiche da parte del personale che opera nei Convitti.

Per quanto riguarda il personale docente, non si comprendono i motivi per i quali esso debba costituire un ruolo a parte, mentre con la legge n. 831 il Parlamento ha dato stabilità, assumendoli nei ruoli, a circa 20 mila insegnanti.

A questo punto bisogna chiedersi: qual è il numero degli insegnanti che alla data di entrata in vigore della legge avranno tre anni di servizio in una scuola secondaria dei Convitti nazionali e inoltre vinto un concorso per titoli ed esami, eccetera, o riportato la idoneità o almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso a cattedre o in un esame di Stato anteriormente alla data — non si sa perchè così

indicata — del 28 ottobre 1957? Chi sarà in possesso di abilitazione conseguita con almeno sette decimi in un concorso a cattedra o in un esame di Stato bandito anteriormente alla data — di cui, ripeto, non si conosce la ragione — del 28 ottobre 1957?

L'articolo 11, poi, contiene secondo noi una norma arretrata rispetto alla legge 25 luglio 1966, n. 603, proposta dal senatore Bellisario.

Non solo, ma per quanto riguarda gli insegnanti elementari, quali difficoltà impediscono l'assunzione nei Convitti nazionali dei maestri risultati idonei nei concorsi magistrali, che non abbiano ricevuto l'incarico di insegnamento da parte dei Provveditori agli studi? Con tale assunzione, oltre ad alleviare la disoccupazione magistrale, si sopprimerebbe alle necessità dei Convitti.

Queste mie brevi considerazioni, unite alle domande poste al relatore e al rappresentante del Governo, sono ispirate da un atteggiamento il più possibile sereno nel trattare una materia, che viene a noi proposta sotto un aspetto settoriale e non globale.

I difetti e i limiti della proposta al nostro esame, in presenza di una realtà che, per quanto riguarda la scuola, reclama un riordinamento generale, non ci lasciano tranquilli e soltanto attraverso certi chiarimenti e nello sforzo comune di migliorare il disegno di legge, noi potremo assumere un atteggiamento non completamente negativo.

T R I M A R C H I . Avrei bisogno di un chiarimento in merito all'articolo 18, sul quale sono stati espressi due pareri da parte della Commissione finanze e tesoro.

L I M O N I , relatore. Sull'ultimo articolo del disegno di legge si è soffermata la Commissione finanze e tesoro, che ne ha chiesto alla fine la soppressione, alla quale si può aderire, essendo la norma considerata non necessaria.

T R I M A R C H I . In un primo tempo la 5ª Commissione si era pronunciata in senso contrario al disegno di legge, dicendo che a determinati oneri non si poteva far fronte con il sistema escogitato dall'articolo 18. In

un secondo tempo, la Commissione finanze e tesoro, avendo preso atto di alcune comunicazioni da noi non conosciute, in sostanza ha espresso parere favorevole, anche se subordinato alla eliminazione dal testo dell'articolo 18.

A me pare che la questione non sia del tutto chiara. A seguito dell'approvazione di questo disegno di legge, l'ordinamento dei Convitti nazionali prevederà indiscutibilmente l'istituzione di nuove cattedre e di nuove scuole. Si potrà dire: attualmente presso i Convitti nazionali funzionano le scuole elementari e le scuole medie, con una certa denominazione; ne avranno un'altra.

P R E S I D E N T E . Vi sono anche i licei.

T R I M A R C H I . Non in tutti.

Quindi, cambierà la denominazione. Ma bisogna vedere quale sarà l'organico, se aumenterà il numero degli insegnanti.

Per quanto concerne le scuole medie superiori, un articolo del disegno di legge dice che potranno essere istituite scuole, da annettere ai Convitti, di tale ordine. Dal testo si deduce chiaramente, quindi, che ci sarà un ampliamento dell'organico. Allora, come si risolve il problema finanziario? Dicendo che non si deve fare riferimento alla copertura, perchè è normale attività del Ministero istituire nuove cattedre? Non è necessario prevedere la copertura, perchè essa è già prevista nelle voci del bilancio del Ministero della pubblica istruzione?

Desidero un chiarimento su questo punto.

L I M O N I , *relatore*. Secondo il senatore Scarpino manca nei Convitti una struttura democratica, eppertanto non può essere impartita un'educazione democratica ai giovani.

Nella premessa alla mia relazione ho messo in evidenza le carenze che attualmente caratterizzano i Convitti nazionali. Indubbiamente, per adeguare i Convitti alla funzione che debbono svolgere nella nostra società, essi debbono essere radicalmente trasformati. Non arriverei però a parlare di autoritarismo borbonico, a meno che non si

scambi per autoritarismo borbonico quella indispensabile, doverosa disciplina che deve esistere all'interno dei Convitti e che non potrà, quale che sia la struttura che daremo ad essi in avvenire, mancare.

S C A R P I N O . Mi permetta un'interruzione. È consentito ad un rettore licenziare in tronco un istitutore, il quale adempie egregiamente le sue funzioni, solo perchè l'istitutore chiede un aumento di stipendio?

L I M O N I , *relatore*. Bisogna vedere il caso specifico.

P R E S I D E N T E . C'è un contratto. Non è che il rettore possa aumentare gli stipendi *ad libitum*.

S C A R P I N O . In ogni caso un rettore non può, per esigenze che non sappiamo nemmeno se sono dell'amministrazione dell'Istituto o personali, ricattare questa persona minacciando la perdita dell'impiego!

Ho detto poco fa che il Ministero ha inviato degli ispettori nei Convitti per accertare la situazione amministrativa oltre che didattica dei Convitti stessi. Essi hanno messo in evidenza certe carenze, su cui avremmo voluto avere notizie dal relatore o dal Governo.

L I M O N I , *relatore*. Non so se l'episodio cui ha fatto cenno il senatore Scarpino sia avvenuto; può anche essere avvenuto. In ogni modo, si tratterà di vedere fin dove quel rettore ha abusato del suo potere. Certamente vi saranno delle norme che regolano il rapporto di lavoro tra personale docente e Convitto. Se sono stati lesi i diritti di una persona, il responsabile dovrà rispondere.

Tutto ciò però non può portare a dire: eliminiamo ogni autorità, ogni gerarchia, ogni disciplina all'interno dei Convitti!

Quanto, poi, alla libertà di cui parla il senatore Scarpino, facendo riferimento ai collegi di certi Stati, vorrei sapere quale libertà di pensiero ci può essere nei collegi russi dove, tra l'altro, la disciplina non mancherà certamente!

Bisogna vedere che cosa si intende per libertà. Forse, che gli studenti possano fare tutto quello che vogliono? Molte volte vi è un concetto falso della libertà di cui dovrebbero godere i giovani nella scuola!

Ora, mi sembra, per l'esperienza che ho di questi collegi, che non vi siano da lamentare carenze macroscopiche come quelle denunciate dal collega Scarpino. Certamente — ripeto — se ci sono degli abusi, delle violazioni di norme di legge, essi vanno corretti.

S C A R P I N O . Queste cose sono dette nelle relazioni del Ministero, non le dico io!

L I M O N I , *relatore*. Non mi sembra che, se si approva l'articolo 3, si ribadisca un concetto di autoritarismo, definito « borbonico » dal collega Scarpino.

Bisogna dire che, in generale, se questi Convitti sono vissuti fino ad ora, ciò si deve più che alla volontà esplicita dei legislatori, dei Governi che si sono succeduti, al contributo, all'impegno serio del personale che in essi opera, dagli insegnanti ai vice rettori, in modo particolare al rettore.

Nè mi sembra errato attribuire anche le funzioni di preside al rettore in quanto egli è il dirigente principale ed il responsabile dell'andamento disciplinare, didattico ed educativo dell'Istituto. Dividere le funzioni, come fu fatto nel passato, significherebbe creare un nocivo dissidio di autorità e di potere.

S C A R P I N O . Ma quanti rettori hanno i requisiti necessari per assolvere le funzioni di preside?

L I M O N I , *relatore*. Personalmente conosco due dirigenti di educandati che sono quanto di meglio si possa immaginare ed un rettore di Convitto che è altrettanto lodevole sotto ogni aspetto.

Non nego che ci possa essere qualcuno che prevarichi e che appartenga a quel genere di persone di cui parlava poc'anzi il senatore Scarpino, ma mi sembra che non si possa fare una condanna generale.

Per quanto concerne il numero degli insegnanti, devo dire che non sono in grado di rispondere a tale domanda ed anch'io dovrò rimettermi a quanto dirà l'onorevole Sottosegretario.

Per quanto riguarda la spesa, non condivido le preoccupazioni espresse dal senatore Trimarchi, in quanto nel disegno di legge in discussione si dice che si istituiscono scuole statali presso i Convitti nazionali. Ora, nel piano di sviluppo della scuola da noi approvato vi sono stanziamenti idonei per l'istituzione di nuovi corsi, nuove scuole, nuove cattedre e via dicendo; pertanto, nei limiti di spesa previsti dal piano, può rientrare anche l'attuazione di quanto previsto in materia di nuove istituzioni da questo provvedimento.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il problema che è sottoposto alla nostra attenzione con questo disegno di legge è circoscritto.

Coloro che sono intervenuti nella discussione hanno inteso affrontare anche la situazione attuale di questi Convitti; alla critica moderata di taluno, ha fatto seguito quella del senatore Scarpino che ha posto in evidenza la insostenibilità della situazione per quanto concerne la capacità educativa e pedagogica dei Convitti nazionali così come oggi sono strutturati.

Debbo riconoscere molto obiettivamente (ho la delega di questo settore, ed ho potuto approfondire la questione incontrando rettori, visitando Convitti, sentendo dagli stessi convittori talune loro impressioni e considerando quindi la situazione dei Convitti nazionali, la loro capacità funzionale e aderenza allo spirito dei tempi attuali, e della società moderna), che effettivamente essi sono rimasti indietro nei confronti del progredire dei tempi e delle nuove necessità pedagogiche, didattiche e psicologiche. Sono problemi che indubbiamente, trattandosi di una società di giovani, si presentano con dimensioni di un interesse particolare.

Debbo però anche dichiarare alla Commissione che il Ministero della pubblica istruzione, preoccupato di questa situazione,

attraverso i lavori di una Commissione altamente qualificata, cerca di configurare nel modo più opportuno elementi nuovi da poter introdurre nella vita di questi Convitti mirando soprattutto ad una trasformazione dei medesimi anche per le finalità che essi si debbono proporre.

Indubbiamente i Convitti nazionali sono arrivati ad un punto critico proprio per la nuova situazione del Paese; essi non vanno più concepiti, secondo i vecchi schemi, come collegi che raccolgono giovani che non potrebbero altrimenti essere educati direttamente dalle loro famiglie ed alla cui educazione e preparazione scolastica provvedono.

Oggi è chiaro che il Convitto si inserisce nella realtà della scuola; esso deve essere di aiuto nel rispetto pieno del dettato costituzionale e deve consentire ai meritevoli e capaci di proseguire, senza impedimenti insuperabili, l'ordine degli studi più congeniale.

Per questa ragione l'orientamento del Ministero della pubblica istruzione e di tutti coloro che si preoccupano di questo problema è di trasformare il Convitto in un convitto-scuola, dando alla indicazione « scuola » importanza predominante.

A questo punto il discorso si farebbe molto ampio perchè molti sono gli elementi che concorrono a sostenerlo; ma riterrei di offendere l'intelligenza degli onorevoli commissari se ripetessi cose loro note, che sono state meditate in maniera assolutamente obiettiva e conforme alla realtà. Però debbo affermare che approvando un disegno di legge come quello in discussione, pur senza procedere ad una riforma dei Convitti nazionali, indubbiamente facciamo già un salto di qualità — come oggi si suol dire — perchè inseriamo la scuola in tutte le sue dimensioni, nel suo rinnovamento e nella sua capacità educativa sociale e democratica nell'ambito dei Convitti, dando a questa realtà della scuola priorità rispetto alla vita comunitaria che viene svolta nell'ambito dei Convitti stessi.

Vorrei spiegare meglio il mio pensiero: il Convitto è stato finora caratterizzato dalla sigla del « convittore ». L'essere convittore, l'essere fornito di una divisa, il subire una

determinata disciplina, l'essere segregato dal consorzio umano, indubbiamente può determinare nella coscienza di un ragazzo e creare anche nella realtà immediata situazioni dal punto di vista pedagogico e psicologico non aderenti ai nuovi criteri di educazione oggi accolti dalla maggior parte degli studiosi della materia.

Ecco perchè noi intenderemmo rinnovare i Convitti partendo dalla dimensione scolastica, annettendo ai medesimi scuole statali con professori di ruolo e disciplinate dalle stesse norme che disciplinano le altre scuole.

Vengono introdotte, infatti, nei Convitti nazionali le scuole elementari, la scuola media statale e scuole secondarie superiori statali di qualsiasi tipo, le quali, per una maggiore possibilità di articolazione ed organizzazione delle nostre scuole, vengono aperte anche ad alunni esterni che, stando a contatto con i convittori, trasmetteranno a questi ultimi quella vitalità che il mondo sociale in cui essi vivono può loro fornire. Quindi non più isolamento, non più segregazione, non più divise che rappresentano una barriera!

P R E S I D E N T E . L'alunno esterno che frequenta la scuola annessa al Convitto ha però scarsi rapporti con i convittori.

E L K A N, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Vorrei replicare alle parole dell'onorevole Presidente in questo senso: la scuola così come oggi è organizzata (basti pensare alla scuola media dell'obbligo, ai gruppi di lavoro, agli intervalli, ai doposcuola che, anche se non sono stati ancora realizzati, dovranno senz'altro essere istituiti) dà ai convittori la possibilità di procedere fianco a fianco con i non convittori e quindi di raggiungere una preparazione uniforme. Il discorso può essere diverso per quanto riguarda altri tipi di scuola, benchè oggi non si possa parlare di una disciplina scolastica che impedisca questo scambio di opinioni e di conoscenze fra gli alunni convittori e gli esterni.

Debbo aggiungere ancora una cosa: la tendenza attuale, anche nell'ambito del Ministero della pubblica istruzione, è quella di

dare ai Convitti sede regionale, di fare in modo che ogni regione abbia il suo Convitto e di dare a certe scuole, a certi istituti particolari, ad istituti tecnici altamente specializzati una particolarità di insegnamento. Si tratta di istituti che non possono essere distribuiti in tutta la regione, e l'accesso ai quali può essere consentito non a tutti i giovani, ma soltanto a coloro che abbiano particolari inclinazioni o attitudini per questo tipo di scuola. In tal modo per questi giovani, aiutati da borse di studio, o per i più abbienti, dalla possibilità di pagare una retta non elevata, si apre una prospettiva scolastica di notevole interesse, che può rispondere a necessità non solo d'ordine scolastico ma anche d'ordine sociale.

S C A R P I N O. Questo, onorevole Sottosegretario, dovrà proporlo liberamente la Regione, quando sarà istituita.

E L K A N, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Però, nell'attesa dell'istituzione cui lei, senatore Scarpino, fa riferimento, è bene apprestare strumenti con i quali possa la costituenda Regione attuarsi con migliori possibilità, elasticità ed immediatezza.

In ogni modo, nella mia qualità di rappresentante del Governo, pur non volendo demolire criticamente i Convitti così come essi si presentano attualmente, devo associarmi al relatore e ad altri senatori che sono intervenuti nella discussione nel constatare che ci troviamo di fronte a strumenti educativi che sono superati. Mentre affermo questo, contemporaneamente devo manifestare il fermo proposito del Governo di riformare i Convitti secondo le finalità e le prospettive brevemente prima accennate. Il disegno di legge in discussione è quindi considerato un primo soffio d'aria nuova nell'ambito dei Convitti.

Per tale motivo il Governo è favorevole a questo provvedimento, che non considera settoriale, ma come l'inizio della riforma di questi Convitti che intende portare effettivamente alle loro nuove responsabilità di fronte alla società, nell'applicazione del dettato costituzionale sull'istruzione dei giovani.

P R E S I D E N T E. Quando saranno sollevati dalla spesa del mantenimento dei professori, i Convitti avranno un grande vantaggio anche economico ed è sperabile di tale vantaggio risentiranno non solo le opere e le istituzioni, ma anche la retta che i giovani devono pagare. Ritengo, infatti, che il mantenimento dei professori costituisca una delle spese più considerevoli che finora i Convitti hanno dovuto sostenere.

E L K A N, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Molto opportunamente l'onorevole Presidente ha fatto rilevare che questo sgravio di spesa potrebbe riflettersi positivamente anche sull'entità della retta. Io aggiungo che è nostra intenzione realizzare un'ampia distribuzione di borse di studio perchè in effetti, come ultimo traguardo, questi Convitti dovranno avere più studenti con borse di studio che non convittori a pagamento; saranno presenti anche questi ultimi, ma in minimo numero secondo il nuovo spirito che assumeranno i Convitti nella realtà scolastica di domani.

S C A R P I N O. Vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole Sottosegretario. Le rette dei Convitti statali attualmente sono molto basse ed il Ministero della pubblica istruzione integra la differenza. È così?

E L K A N, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È esatto.

S C A R P I N O. Ma non è giusto. I Convitti sono sorti circa un secolo fa per educare i figli della borghesia, che poi erano coloro che avrebbero dovuto comandare, e non è giusto far ricadere sulla collettività questo peso.

E L K A N, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Oggi ci sono anche molti posti gratuiti nei Convitti.

S C A R P I N O. I posti gratuiti sono stati istituiti dall'avvento della Repubblica in poi.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho visitato l'altro giorno il Convitto di Aosta ed ho potuto constatare che vi sono più posti gratuiti che posti a pagamento. Il Ministero, poi, integra i bilanci, in particolare per quanto riguarda il rinnovamento degli edifici.

Abbiamo edifici fatiscenti ed assolutamente al di fuori della moderna concezione del programma per la scuola che, tra l'altro, prevede di realizzare, attraverso il piano quinquennale, altri convitti con criteri nuovissimi da distribuirsi in tutte le regioni in modo che tale strumento di educazione sia a disposizione di un maggior numero di giovani.

Ripeto, siamo in una fase di transizione importantissima in vista delle finalità che il Governo si propone.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Agli alunni convittori e semi convittori dei Convitti nazionali l'istruzione obbligatoria è impartita all'interno dei singoli Istituti.

A tal fine, ferme restando le disposizioni concernenti le scuole elementari annesse ai Convitti nazionali, a ciascun Convitto è annessa la scuola media statale e possono altresì essere annesse scuole secondarie superiori statali di qualsiasi tipo.

(È approvato).

Art. 2.

Nelle scuole annesse ai Convitti nazionali possono essere iscritti anche alunni esterni.

(È approvato).

Art. 3.

Preside delle scuole secondarie statali del Convitto nazionale è il rettore.

Il vicerettore coadiuva il rettore in tutte le attribuzioni del suo ufficio e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Faccio presente alla Commissione che il senatore Scarpino ha presentato un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo 3 con il seguente:

« Preside delle scuole secondarie statali del Convitto nazionale è un preside di ruolo, il quale è coadiuvato da un vice preside eletto a norma del regolamento scolastico vigente, in tutte le attribuzioni del suo ufficio, e sostituito in caso di assenza ».

L I M O N I , *relatore*. Sono contrario all'emendamento proposto e la motivazione è questa: la responsabilità dell'educazione dei giovani, nei confronti degli alunni stessi e delle loro famiglie, compete al rettore e, pertanto, la direzione dell'istituto deve essere affidata soltanto al rettore, senza dualismi che potrebbero rivelarsi pericolosi ai fini dell'educazione dei giovani.

P R E S I D E N T E . Anche io sono del parere che l'unione dei poteri nelle mani del rettore sia opportuna e necessaria.

A R N A U D I . Le ragioni esposte dall'onorevole relatore sarebbero senz'altro valide, a mio modesto avviso, ove il Convitto avesse un unico o pochi ordinamenti di studi. Invece, nell'articolo 1 che abbiamo testè approvato, è detto che, a ciascun Convitto, è annessa la scuola statale e « possono altresì essere annesse scuole secondarie superiori statali di qualsiasi tipo ».

Ora, mettere a capo di questo istituto una figura come il rettore che è essenzialmente destinato ad occuparsi della disciplina e della vita interna dei Convitti, e che quindi svolge una funzione a carattere prevalentemente tecnico, mi pare faccia passare in secondo ordine la finalità principale di ogni scuola: l'educazione didattica dei giovani che, per l'appunto, compete ai presidi i quali conoscono le varie discipline che vengono insegnate. Poniamo, ad esempio, un Convitto che abbia due, tre o più ordini di studi; evidentemente, il rettore dovrà occuparsi della parte amministrativa, disciplinare e generale re-

lativa all'istituto e non potrà certo intervenire con la dovuta tempestività, se non competenza, in tutte le questioni riguardanti l'insegnamento delle varie materie delle quali, pertanto, dovrebbe occuparsi un preside.

Mi pare che il senatore Limoni tenga presente soprattutto l'aspetto educativo e disciplinare della questione, mentre l'onorevole Sottosegretario — illustrando, come ha fatto testè, le funzioni dei Convitti — ha addirittura configurato un Convitto aperto a tutte le discipline come, ad esempio, l'insegnamento dell'arte. Nel caso concreto, non mi meraviglierei che un rettore con un certo tipo di mentalità, che pure ci è stata illustrata dal Sottosegretario, confondesse l'estrosità di un giovane dotato di temperamento artistico, che mal sopporta le rigide regole del Convitto, con l'indisciplina vera e propria. Ciò potrebbe accadere per la particolare formazione dei rettori che, per le loro funzioni, non vivono, come i presidi, la vita giornaliera della scuola e dell'insegnamento.

Mi auguro pertanto che la Commissione voglia riflettere attentamente prima di rigettare la proposta del senatore Scarpino ed accettare l'accentramento assoluto, nel rettore, delle due funzioni didattiche ed educative.

Il Governo ha detto che, dai nostri Convitti nazionali deve scomparire quell'aria militaresca che ora vi si respira: a mio avviso, tale finalità si potrà raggiungere solo affidando ai presidi la cura della parte didattica di questi istituti.

BELLISARIO. Considero interessanti le osservazioni dei senatori Scarpino ed Arnaudi, ma ritengo che, in questa discussione, non dobbiamo dimenticare che il Convitto rappresenta una comunità: come tale, esso deve essere diretto in modo unitario (anche se con un sistema autenticamente democratico: su questo siamo perfettamente d'accordo e, anzi, sono convinto che dovremmo arrivare ad una democraticità maggiore specie per quel che riguarda i rapporti tra insegnanti e capi d'istituto e, naturalmente, tra insegnanti ed alunni).

PRESIDENTE. Siamo arrivati a questo, senatore Bellisario: che in alcune

scuole i ragazzi chiamano i propri professori per nome e dando loro del «tu»!

BELLISARIO. Questi rapporti di confidenza non presuppongono, necessariamente, una diminuita autorità da parte dell'insegnante!

Comunque, ripeto, sono convinto che dobbiamo giungere, nello spirito delle dichiarazioni fatte oggi dal rappresentante del Governo, ad una ristrutturazione sostanziale, in senso autenticamente democratico, della nostra scuola. Per esempio, una meta da raggiungere è l'autogoverno degli istituti scolastici e quindi, *a fortiori*, dei Convitti nazionali.

Non mi sembra tuttavia opportuno, nonostante giudichi di per se stesse valide le argomentazioni addotte, approvare, nel caso concreto, il principio della diarchia nella direzione dei Convitti e, anzi, credo sia da considerarsi veramente necessaria l'unità della autorità in organismi di questo tipo.

A mio avviso, bisogna mantenere l'unità del comando attraverso l'unicità della persona la quale, ovviamente, potrà esperire la sua attività a mezzo dei vari organi subordinati ed intermedi quali i vice-rettori, vice-rettori aggiunti, vice-presidi a seconda dei diversi tipi di insegnamento.

SCARPINO. Mi scusi l'interruzione, senatore Bellisario, ma se noi, con la modifica dell'articolo 3, operiamo una rottura nei compiti del rettore, agiamo secondo le direttive indicate dallo stesso Governo ed eliminiamo l'autoritarismo!

BELLISARIO. Non è vero che, con la creazione di due centri di autorità, noi eliminiamo l'autoritarismo: questo non è in rapporto alla unicità o alla duplicità degli organismi bensì è relativo al sistema vigente all'interno dei Convitti.

Ma poniamoci queste domande: chi nomina il rettore? Chi nomina i presidi delle scuole normali? Le nomine avvengono a seguito di concorsi, ma credo che tutti auspichiamo di giungere al momento in cui queste nomine possano essere fatte dal collegio de-

gli insegnanti nel contesto di una comunità democratica.

Pertanto, non è ricorrendo a provvedimenti marginali, nel caso concreto moltiplicando i centri di potere, che si annullano i difetti che attualmente esistono nell'ambito della nostra scuola per la non piena maturità democratica, diciamolo francamente, del personale che vive nella scuola e negli istituti di educazione.

Mi sembra dunque che la proposta del senatore Scarpino non possa, in questo momento, essere accettata; nella realtà odierna essa porterebbe un turbamento nella vita della comunità dei Convitti nazionali. Quando ci sono due persone che comandano è facile che sorgano motivi di contrasto e ciò si ripercuoterebbe in modo negativo sull'andamento di tutto l'istituto.

Torno pertanto a ripetere che, pur ritenendo valida, in linea generale, teorica e programmatica, la proposta avanzata, credo che essa, nella realtà attuale, non possa essere giovevole al buon andamento dei Convitti. Queste considerazioni mi portano ad esprimere voto contrario alla modifica dell'articolo 3.

S P I G A R O L I . Nel mentre sono pienamente d'accordo con quanto detto dal senatore Bellisario, devo altresì riconoscere che, dal punto di vista tecnico, il problema sollevato dal senatore Arnaudi è oltremodo serio.

Il nuovo ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali, infatti, prevede vari tipi di insegnamento che, naturalmente, devono essere seguiti da persone competenti nelle materie specifiche. Potremmo allora chiarire che, per i vari gradi di scuola, devono essere previsti vice-presidi che coadiuvino il rettore nella direzione del Convitto così come, del resto, avviene normalmente per le scuole statali.

Mi pare che, con questo chiarimento, si potrebbe ovviare agli inconvenienti temuti.

S C A R P I N O . La nomina di questi vice-presidi dovrebbe però essere elettiva.

S P I G A R O L I . I vice-presidi vengono eletti, in base alle norme vigenti, dal Consiglio dei professori.

T R I M A R C H I . Ritengo della massima importanza l'osservazione fatta dal senatore Arnaudi a proposito delle scuole secondarie superiori statali di qualsiasi tipo da annessere ai Convitti; del resto, mi pare che tutti i senatori intervenuti nel dibattito abbiano preso in considerazione questa osservazione anche se, mi sia permesso dirlo, la soluzione prospettata dal senatore Spigarioli non sembra possa realmente risolvere il problema.

Se noi volessimo istituire, a seconda delle varie scuole, altrettanti vice-presidi dovremmo, in realtà, creare dei presidi qualificandoli vice-presidi, e ciò per rispettare la gerarchia nei confronti del rettore che verrebbe ad assumere funzioni di preside onorario o di super-preside. Tutto questo sembra più logico sulla carta che nella realtà e, a mio avviso, si tratta di un accorgimento che non risolve niente.

Io sono convinto che il rettore abbia la possibilità di occuparsi di tutto l'andamento del Convitto, tanto dal punto di vista disciplinare che didattico; i vice-presidi non contano nulla.

Sembra che nei Convitti attualmente esistenti ben pochi direttori siano in possesso dei requisiti e dei titoli necessari per essere nominati in base alle disposizioni vigenti presidi di scuole medie e di scuole medie superiori. Ora è vero che sono state già fatte tante concessioni e sanate tante situazioni di fatto, ma in questo caso non mi sembra vi sia tale necessità: perchè dovremmo nominare preside, per legge, taluno che, dopo aver sostenuto solo il concorso originario, non ha poi dimostrato in alcun modo di possedere le attitudini indispensabili per dirigere una scuola? In tal modo sconvolgiamo tutto un sistema che bene o male si è retto fino ad oggi.

Propongo pertanto di aggiungere, alla fine del primo comma, le seguenti parole: « sempre che l'aspirante abbia almeno i requisiti ed i titoli di cui al decreto del Capo provvi-

sorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 e successive modifiche e aggiunte ».

Ma l'argomento deve essere meditato, per poter giungere ad una conclusione che soddisfi determinati principi e faccia fronte alle legittime aspettative esistenti in più settori.

P R E S I D E N T E . Il preside, una volta nominato, potrebbe chiedere il trasferimento dal Convitto?

T R I M A R C H I . Una volta nominato preside può andarsene. Per gli insegnanti sono necessari otto anni.

Mi rendo comunque conto, dallo svolgimento della discussione, della necessità di un maggiore studio dell'emendamento. Esso tenderebbe a far sì che per legge possano essere attribuite le funzioni di preside al rettore che abbia i requisiti ed i titoli di cui alla legge vigente, in quanto non si può evidentemente nominare preside chi non sia in possesso di tali requisiti.

P R E S I D E N T E . Vi è poi la proposta del senatore Spigaroli, tendente, ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« In ogni scuola secondaria statale funzionante presso i Convitti nazionali viene nominato secondo le norme vigenti un vice preside ».

T R I M A R C H I . Ciò è appunto già previsto dalla legge.

S P I G A R O L I . Ma in questo caso potrebbe essere dubbio, esistendo già un vice-rettore.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* A quanto sembra, gli onorevoli senatori ritengono di avere a che fare con rettori creati per disposizione ministeriale, e non assunti attraverso quei concorsi che sono, almeno come contenuto, straordinariamente difficili ed ai quali deve seguire poi una abilitazione che permetta di proseguire nella carriera, una volta assunti. Nel caso in esame, invece, non c'è nes-

suno che non sia fornito di abilitazione; ecco perchè viene prevista dal provvedimento la possibilità per gli interessati di essere nominati presidi senza che si commetta un atto arbitrario.

Comunque vorrei dire, siccome si è parlato anche di direttori didattici, che il rettore il quale secondo l'articolo 3 diventa preside delle scuole secondarie statali dei Convitti nazionali non è il direttore didattico delle scuole elementari facenti parte di un circolo didattico.

Secondo argomento: non è vero che si assommino gli emolumenti delle varie funzioni. Il rettore ha un suo trattamento economico che è sempre quello, qualunque siano le funzioni nelle quali viene impegnato; e poichè la legge prescrive che, assolutamente, a ciascun Convitto deve essere annessa la scuola media statale, il rettore per la sua preparazione specifica può essere di pieno diritto preside di questa scuola media statale e svolgere magnificamente tale funzione.

Il problema può sorgere quando si parla di scuole medie secondarie, che possono avere anche finalità particolari e presentare problemi didattici e tecnici di notevole interesse. Ma in questo caso, come avviene del resto per i presidi di tutte le nostre scuole, il vice-preside che viene eletto dai professori ha sempre una preparazione specifica diversa da quella che è la preparazione specifica del preside. Cioè, se il preside proviene dal gruppo letterario i professori, per poter avere l'ausilio di un'assistenza didattica particolare e di una competenza in un ramo diverso, eleggono vice-preside un collega proveniente dal gruppo scientifico; e viceversa. Non è quindi che il preside sia competente in tutte le materie e le discipline scolastiche insegnate in una scuola. Il rettore che abbia un vice-preside eletto dal Consiglio dei professori, capace di seguire la parte didattica più importante e particolare della scuola cui egli è preposto come preside, si gioverà indubbiamente di un collaboratore validissimo. In tal modo non si spezza neanche l'unità della vita comunitaria.

Vorrei a questo punto aggiungere, per conoscenza della Commissione, che attualmen-

te abbiamo una serie di rettori vivacissimi e preparatissimi, i quali desiderano avere elementi nuovi per dare novità d'impostazioni alla scuola; e già alcuni lo stanno facendo di loro iniziativa, seguendo norme democratiche di vita interna: vedi il rettore di Torino, o quello nominato recentemente a Roma.

S C A R P I N O . C'è anche il caso di quello di Aosta...

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È stato destituito, e sostituito da quello di Torino.

Inoltre è troppo evidente che, rinnovandosi i Convitti, anche la scelta dei rettori e la loro preparazione, nonché i concorsi per la loro entrata in carriera, risponderanno alle nuove necessità esistenti; lo stesso rettore diverrà un uomo di scuola più che un gestore amministrativo d'una azienda.

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di Stato. Vorrei avanzare una proposta: quella di accantonare l'articolo 3 per riprenderlo nella prossima seduta dopo aver attentamente meditato sul suo contenuto e sugli emendamenti ed esso proposti. Intanto potremmo proseguire nell'esame degli articoli che non presentano difficoltà.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo allora all'articolo 4.

Art. 4.

Il personale insegnante e non insegnante delle scuole secondarie statali dei Convitti nazionali è a carico dello Stato e viene assunto con le stesse norme in vigore per le altre scuole secondarie statali.

Ad esso si applicano parimenti tutte le altre disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle altre scuole secondarie statali.

B A S I L E . A mio parere, gli articoli 4, 5 e 6 potrebbero essere conglobati in un

solo testo, in quanto ciascuno di essi ripete il concetto che si applicano le norme relative alla scuola statale. Praticamente si tratta di una ripetizione di disposizioni legislative, che potrebbero invece essere meglio raggruppate in un solo articolo più chiaro e più organico dal punto di vista interpretativo.

P R E S I D E N T E . Ma lei ha qualche difficoltà nell'accettare l'articolo 4 così come è formulato?

B A S I L E . Ho prospettato una questione di forma.

P R E S I D E N T E . Se siamo d'accordo sulla sostanza, vedremo poi, in sede di coordinamento, di ovviare a quanto da lei rilevato. Ora guardiamo se la materia dei singoli risponde alle esigenze della legge.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

Gli incarichi di insegnamento nelle scuole secondarie statali dei Convitti nazionali sono conferiti con le stesse norme in vigore per le altre scuole secondarie statali.

Le supplenze sono conferite dal rettore nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Gli incarichi e le supplenze per le scuole elementari dei Convitti nazionali sono egualmente conferiti con le modalità previste per le corrispondenti scuole statali.

(È approvato).

Art. 6.

Le scuole annesse ai Convitti nazionali, previste dall'articolo 1 della presente legge, sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le scuole statali dello stesso tipo.

(È approvato).

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

90ª SEDUTA (20 gennaio 1967)

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge, al posto degli istituti di istruzione secondaria attualmente funzionanti nei Convitti nazionali sono istituite corrispondenti scuole secondarie statali.

(È approvato).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari